

## La nuova disciplina della giurisdizione italiana di diritto internazionale processuale

In questo capitolo analizzeremo le regole, ormai piuttosto articolate, in base alle quali va affermata o negata la giurisdizione dei giudici italiani in relazione ad una determinata lite. Queste regole hanno sia fonte interna (legge n. 218/1995), sia fonte comunitaria, e sono allora quelle dei regolamenti nel settore della c.d. cooperazione giudiziaria in materia civile.

La succinta analisi che seguirà partirà proprio dai regolamenti comunitari, la cui applicazione è destinata a prevalere rispetto alle norme interne di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), poste fuori campo quando si diano i presupposti di operatività dei suddetti regolamenti. È questa una conseguenza del primato, sulla legislazione ordinaria, della normativa di fonte comunitaria, ed in genere della normativa di esecuzione dei trattati internazionali (tramite l'art. 10 Cost., e la ricezione del principio *pacta sunt servanda*, di cui è espressione pure l'art. 2 della legge n. 218/1995).

Di questi regolamenti, quello UE n. 1215/2012 (c.d. Reg. Bruxelles I-*bis*, che ha sostituito, per i processi instaurati a partire dal 10 gennaio 2015, il Reg. CE n. 44/2001, c.d. Reg. Bruxelles I, che a sua volta aveva sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968) disciplina il riparto di giurisdizione nell'intera "materia civile e commerciale". Altri regolamenti riguardano materie diverse e più circoscritte (come, ad es. quella matrimoniale, quella successoria, quella fallimentare, etc.). Altri ancora concernono specifici aspetti procedurali (ad es. quelli sulle notificazioni e le prove).

Proprio la ampia sfera di operatività del Reg. Bruxelles I-*bis* spiega perché maggiore attenzione verrà qui dedicata ai criteri di collegamento e alle norme che disciplinano l'aspetto dinamico del riparto di giurisdizione ivi previste. Degli altri regolamenti si dirà comunque qualcosa. I richiami normativi svolti nel testo avranno come riferimento i regolamenti ad oggi vigenti (e così, ad es., il Reg. UE n. 1215/2012, e non il Reg. CE n. 44/2001). I riferimenti alla pregressa normativa sono disponibili al cap. 4, sez. III, Vol. I delle *Spiegazioni di diritto processuale civile*, ove la trattazione del tema oggetto di questo schematico riepì-

logo è svolta con più agio e maggiori approfondimenti (anche in relazione alla giurisprudenza comunitaria).

**Ambito e presupposti di operatività del Reg. Bruxelles II-bis**

Il Reg. UE n. 1215/2012 è destinato a trovare applicazione, per ciò che attiene la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nella materia civile e commerciale, con le sole esclusioni espressamente richiamate al suo art. 1 (materia fiscale; doganale; amministrativa; di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri; rapporti personali e patrimoniali tra coniugi; *status*; materia successoria; obbligazioni alimentari; fallimenti; arbitrato; etc.).

Un primo presupposto di operatività del reg. è quindi l'inerenza della lite alla materia civile e commerciale (come specificata). Altro presupposto di operatività è la presenza del domicilio o della sede del convenuto nel territorio di uno Stato membro. Tale requisito è necessario non solo in vista dell'operatività del c.d. foro generale, art. 4 (quello dello Stato del domicilio o della sede del convenuto), ma pure dei c.d. fori speciali (artt. 7-23), che concorrono con quello generale, ma sono destinati (quasi sempre: v. oltre) ad operare solo se il domicilio o la sede del convenuto sia pur sempre in uno degli Stati membri.

Questo presupposto di operatività patisce solo limitate eccezioni che consentono quindi di adire i giudici di uno Stato membro, di volta in volta individuati in base agli specifici criteri di collegamento che si vedranno, anche quando il convenuto non ha domicilio o sede in uno Stato membro.

**Foro generale (art. 4) e fori speciali (artt. 7-23)**

Partiamo dal foro generale, disciplinato dall'art. 4, in base al quale il convenuto domiciliato in uno Stato membro dovrà, per regola, essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di quello Stato membro.

Accanto al foro generale, il reg. prevede però dei fori speciali, che, a scelta dell'attore, concorrono con (ma non sostituiscono) il foro generale del convenuto.

**Art. 7: fori speciali previsti in ragione dell'oggetto della controversia**

Una prima tipologia di fori speciali è disciplinata dall'art. 7 ed attiene all'oggetto della controversia.

Il n. 1 dell'art. 7 ha riguardo alla materiale contrattuale, che – per la Corte di Giustizia – presuppone l'esistenza in capo al convenuto di un obbligo liberamente assunto ed oggetto di specifica promessa nei confronti dell'attore. Non rileva invece il “tipo” di richiesta dell'attore: questo foro potrà operare tanto a fronte di domande di condanna ad adempiere, quanto di domande di risoluzione per inadempimento. Il foro è in questo caso individuato nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere o è stata eseguita, da determinarsi in base alla legge applicabile al contratto secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito. Con due eccezioni. Per i contratti di compravendita e di prestazione di servizi l'art. 7, n. 1, individua già qual è l'obbligazione cui si deve guardare per individuare il *locus destinationis* (che varrà anche ove la parte in concreto non stia facendo valere quella specifica obbligazione): il luogo di effettiva destinazione (e quindi mate-

riale consegna) della cosa, se il contratto non prevede diversamente, per la compravendita; ed il luogo di effettiva prestazione del servizio, per il contratto di prestazione di servizi.

L'art. 7, n. 2, individua invece il foro speciale per la materia dei "delitti o quasi delitti" (ossia le obbligazioni non inerenti alla materia contrattuale, secondo la definizione sopra richiamata). In questo caso la giurisdizione è attribuita al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, da intendersi sia quale luogo dell'azione che ha provocato il danno; sia quello in cui il danno si è verificato (come chiarito dalla Corte di Giustizia).

Per gli altri fori speciali relativi all'oggetto della controversia si v. i nn. 3-7 dell'art. 7.

Altre previsioni regolamentari disciplinano fori speciali previsti per ragioni di connessione (da intendersi in senso ampio) tra domande. Si tratta degli artt. 8 e 9 (per il quale ultimo si rinvia alla lettura del reg.). In particolare l'art. 8 prevede:

**Artt. 8-9: fori speciali previsti per ragioni di connessione**

n. 1: la possibilità di convenire più soggetti avanti al foro generale di uno solo dei convenuti, se le cause promosse nei confronti di tutti i convenuti presentano una connessione tale da rendere opportuna la trattazione e la decisione unitarie (si può pensare all'ipotesi di condebitori solidali);

n. 2: la possibilità di chiamare in causa un terzo per comunanza o in garanzia (propria o impropria: v. sez. V, cap. 8) avanti al giudice cui è stata proposta la domanda principale;

n. 3: la possibilità di proporre avanti al giudice della domanda principale la domanda riconvenzionale basata sullo stesso contratto o titolo su cui si fonda quella principale;

n. 4: la possibilità di proporre azioni contrattuali relative all'immobile avanti ai giudici investiti dell'azione avente ad oggetto diritti reali immobiliari su quello stesso immobile.

Il Reg. n. 1215/2012, con gli artt. 10-23, detta alcuni fori speciali volti ad agevolare la tutela giurisdizionale di parti ritenute "deboli", consentendo a queste di convenire in giudizio il soggetto "forte" in determinati fori, anche quando tale soggetto non abbia domicilio o sede nella UE, purché ivi sia presente una sua succursale o filiale.

**Artt. 10-23: fori speciali previsti per ragioni di tutela della "parte debole"**

Gli artt. 10-16 riguardano l'azione degli assicurati, dei contraenti o dei beneficiari di una assicurazione (purché non si tratti di assicurazione c.d. grandi rischi, che contraggono gli imprenditori). L'assicuratore potrà essere convenuto in giudizio non solo nello Stato membro in cui ha domicilio o sede, ma pure in quello del domicilio dell'attore (assicurato, contraente o beneficiario). Al contrario quest'ultimo potrà essere convenuto in giudizio solo avanti ai giudici dello Stato membro di suo domicilio. È il c.d. privilegio del foro (art. 11).

Privilegio del foro che l'art. 18 prevede anche a favore del consumatore, altro soggetto "debole", cui si indirizzano gli artt. 17-19. Tali disposizioni regolamentari si applicheranno però solo se si tratti di un'ipotesi di credito al consumo o

se il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo (anche telematico), verso tale Stato membro, ed il contratto rientri nell'ambito di queste attività.

Altra categoria “debole” è quella dei lavoratori, per i quali dispongono gli artt. 20-23 del reg. Anche in questo caso il datore di lavoro potrà essere convenuto davanti ai giudici dello Stato membro del proprio domicilio o sede, oppure anche a quelli dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività o dell'ultimo luogo in cui questa si svolgeva abitualmente. Al contrario il lavoratore potrà essere evocato in giudizio esclusivamente innanzi ai giudici dello Stato membro del suo domicilio (art. 22).

I fori giurisdizionali esclusivi, che prescindono dal domicilio del convenuto in uno stato membro: artt. 24 e 25

Il presupposto di operatività del Reg. n. 1215/2012 dato dal domicilio del convenuto in uno Stato membro (anche diverso da quello cui appartengono i giudici aditi, si è visto), eccezionalmente può mancare.

Questo vale anzitutto per i fori disciplinati dall'art. 24, che sono fori esclusivi, non concorrenti, idonei ad escludere l'operare degli altri criteri di collegamento eventualmente esistenti (oltre che ad operare anche quando il convenuto non è domiciliato o non ha sede in uno Stato membro). Si tratta, in particolare delle liti:

n. 1: in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, ove la competenza giurisdizionale è dei giudici dello Stato contraente il reg. in cui gli immobili sono situati;

n. 2: in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, e delle decisioni dei rispettivi organi. Hanno qui giurisdizione esclusiva i giudici dello Stato in cui la persona giuridica ha sede;

n. 3: in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri (giudici dello Stato in cui tali registri sono tenuti);

n. 4: in materia di registrazione o validità di marchi, brevetti, disegni e modelli ornamentali, che potranno essere decise solo dai giudici dello Stato nel cui territorio la registrazione è stata effettuata;

n. 5: in materia di esecuzione delle sentenze: qui la giurisdizione è dei giudici dello Stato contraente il reg. nel cui territorio deve aver luogo l'esecuzione.

Altra ipotesi di foro esclusivo, in relazione al quale pure il domicilio del convenuto è irrilevante, è disciplinata dall'art. 25, che prevede la possibilità di deroga convenzionale alla giurisdizione. Il reg. riconosce efficacia alle clausole attributive della giurisdizione (anche se concluse da soggetti nessuno dei quali domiciliato in uno Stato membro, mentre il prev. art. 23 del Reg. CE n. 44/2001 lo prevedeva come requisito), purché: (i) redatte per iscritto (anche in forma elettronica); (ii) concluse verbalmente ma poi confermate per iscritto; (iii) nel solo commercio internazionale, concluse in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, e che nel ramo del commercio internazionale in questione è largamente noto.

Salva diversa indicazione delle parti, queste clausole si presumono fondare la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato prescelto.

Finora ci siamo occupati dei profili statici della giurisdizione, e quindi dei criteri di collegamento individuati dal Reg. n. 1215/2012. Vediamo ora i profili dinamici, e partiamo dal difetto di giurisdizione.

**Profili dinamici della competenza giurisdizionale in base al Reg. n. 1215/2012**

A norma degli artt. 27 e 28 reg., il difetto di giurisdizione del giudice adito può essere rilevato d'ufficio solo se il convenuto non si è costituito, oppure se si verte in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva (v. artt. 24 e 25). Al di fuori di tali casi, se il convenuto si costituisce e non eccepisce (è una eccezione in senso stretto) il difetto di giurisdizione del giudice adito nel primo atto (che sia la comparsa di costituzione, o l'altro atto con il quale il convenuto si costituisce in giudizio), il giudice adito dall'attore diverrà giurisdizionalmente competente.

**Il rilievo del difetto di giurisdizione**

Accanto al Regolamento Bruxelles I-*bis*, ve ne sono poi di ulteriori, alcuni anche recenti, che dettano una unitaria disciplina della giurisdizione in diverse materie. Si tratta:

(A) del Reg. CE n. 2201/2003 (c.d. *Regolamento Bruxelles II-bis*, che ha sostituito il Reg. CE n. 1347/2000), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Questo regolamento troverà applicazione per le controversie che incidono sullo svolgimento del vincolo matrimoniale; non anche per quelle relative alla colpa dei coniugi o all'addebito, o ancora agli effetti del vincolo matrimoniale sul patrimonio. Sono poi comprese nell'ambito di operatività del Reg. Buxelles II-*bis* anche le controversie civili relative all'attribuzione, all'esercizio, alla delega ed alla revoca (totale o parziale) della responsabilità dei genitori.

**La giurisdizione nelle altre materie oggetto dei regolamenti comunitari emanati nel settore della c.d. cooperazione giudiziaria in materia civile**

In relazione a questa seconda categoria di controversie, la competenza giurisdizionale spetta di regola ai giudici dello Stato membro ove il figlio minore risiede abitualmente al momento dell'instaurazione del giudizio. A meno che sia già pendente una causa relativa al divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio tra i coniugi, nel qual caso le autorità così adite saranno competenti anche in relazione alla responsabilità genitoriale, se ricorrono tutti questi requisiti: (i) la lite è connessa a quella pendente tra i coniugi; (ii) almeno uno dei coniugi in lite esercita la patria potestà sul figlio; (iii) la competenza giurisdizionale sia accettata in modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale (art. 12).

Quanto alla competenza giurisdizionale in relazione alle cause tra coniugi, ad essa provvede l'art. 3, che detta una serie di criteri di collegamento alternativi, invocabili in via concorrente, nei confronti del coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, o vi abbia cittadinanza.

In ragione dei rilevanti interessi pubblicistici delle situazioni soggettive coinvolte, l'art. 17 del reg. prevede che il difetto di giurisdizione possa essere sempre rilevato d'ufficio, senza che rilevino diversi accordi delle parti, o il contegno del convenuto;

(B) del *Reg. UE n. 4/2009*, che disciplina la giurisdizione in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio ed affinità (questa materia era in precedenza disciplinata dal Reg. n. 44/2001, mentre proprio in ragione del Reg. n. 4/2009 è stata esclusa dal Reg. n. 1215/2012);

(C) del *Reg. CE n. 805/2004*, che ha istituito il c.d. titolo esecutivo europeo, per il pagamento di un credito "non contestato" (o che lo Stato membro di origine considera come non contestato);

(D) del *Reg. CE n. 1896/2006*, sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento;

(E) del *Reg. UE n. 650/2012*, che detta una disciplina uniforme sulla giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni *mortis causa*. Le disposizioni di questo regolamento, per espressa previsione del considerando n. 30, hanno natura esautiva. Devono, cioè, essere applicate dai giudici degli Stati membri aderenti al Regolamento sempre, anche in relazione a situazioni che non presentano collegamenti con Stati membri aderenti (siano questi Stati membri non aderenti – ad es. Irlanda e Danimarca – o Stati terzi). Ne consegue che la previsione dettata per la giurisdizione in materia successoria dall'art. 50 legge n. 218/1995 non troverà più applicazione da parte dei giudici italiani, che dovranno in ogni caso applicare le norme regolamentari;

(F) del *Reg. UE n. 655/2014* (applicabile a partire dal 18 gennaio 2017), che istituisce una procedura cautelare uniforme, finalizzata a facilitare il sequestro conservativo e poi l'effettivo recupero di somme giacenti su conti correnti bancari del debitore situati in altri Stati membri;

(G) del *Reg. UE n. 848/2015* (destinato a sostituire il Reg. CE n. 1346/2000, e ad applicarsi alle procedure d'insolvenza aperte dopo il 26 giugno 2017), relativo alle procedure d'insolvenza. La disciplina così dettata si applica alle procedure concorsuali o di risanamento, che comportino lo spossessamento totale o parziale del debitore, oltre che la nomina di un curatore. Il reg. troverà applicazione quando il centro degli interessi principali del debitore (persona fisica o giuridica, commerciante o no) si trova nel territorio di uno Stato membro.

Vanno poi ricordati i Regg. CE n. 1206/2001 e n. 1393/2007, che dettano regole uniformi per l'assunzione delle prove (il primo) e le notificazioni (il secondo) all'estero. L'obiettivo di semplificare al massimo le formalità necessarie affinché le richieste di notificazione o di assunzione di prove all'estero vengano eseguite è perseguito, da questi regolamenti, facendo impiego del principio della (tendenziale) trasmissione diretta tra gli organi territorialmente competenti degli Stati interessanti (viene così abolito il meccanismo della trasmissione tramite

le autorità nazionali centrali, che informava invece le Convenzioni dell'Aja del 1965 e del 1970).

Quando i regolamenti sopra richiamati non operano, la giurisdizione italiana va determinata in base alle disposizioni della legge n. 218/1995.

La regola generale in tema di giurisdizione (internazionale) italiana è quella per cui la giurisdizione italiana sussiste se il convenuto è domiciliato o residente in Italia (o vi ha la sede, se persona giuridica); oppure ha qui un rappresentante autorizzato a stare in giudizio *ex art. 77 c.p.c.* (v. sez. III, cap. 1).

Accanto a questa regola generale, vi sono poi dei criteri di collegamento speciali tra una lite ed il nostro ordinamento. Anzitutto l'art. 3, co. 2 della legge n. 218/1995 rinvia al sistema di Bruxelles (originariamente alla Convenzione di Bruxelles, rinvio da intendersi oggi al Reg. Bruxelles I-*bis*, e così) in particolare ai fori speciali (oggi) previsti dagli artt. 7-23 del Reg. n. 1215/2012.

Questo significa che il giudice italiano, ove la lite rientri, per materia, tra quelle cui astrattamente sarebbe applicabile il Reg. n. 1215/2012 (in concreto non applicabile perché il convenuto non è domiciliato in nessuno Stato membro: altrimenti troverebbe applicazione diretta – e non mediata, dall'art. 3, co. 2 legge n. 218/1995 – il Reg. Bruxelles I-*bis*), dovrà fare applicazione delle regole dettate dagli artt. 7-23 del Reg. n. 1215/2012 per valutare se, sulla loro base, egli risulti essere il giudice giurisdizionalmente competente.

Al di fuori della materia civile e commerciale, e sempre ove non operino altre previsioni regolamentari, il giudice italiano, per valutare se sussiste o meno la sua competenza giurisdizionale, dovrà fare applicazione dei criteri dettati dagli artt. 18-27 c.p.c., per l'individuazione della competenza (interna): art. 3, co. 2, ult. parte, legge n. 218/1995.

#### Altri criteri speciali

Per specifiche materie, poi, la legge n. 218/1995 detta criteri di collegamento speciali tra la lite e l'ordinamento italiano (per fondare la giurisdizione dei giudici italiani). Così, ad es. (ma si consultino i capp. da II a XI del Titolo III della legge n. 215/1998): l'art. 32, in materia di nullità, annullamento e scioglimento del matrimonio; l'art. 37, in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli; l'art. 40 in tema di adozione e l'art. 50 in tema di successioni (ma v. quanto detto sopra, in rapporto al Reg. n. 650/2012).

#### La deroga e la proroga convenzionali alla giurisdizione italiana

L'art. 4 disciplina la possibilità che le parti deroghino alla giurisdizione italiana (a favore di quella di un giudice straniero o di un arbitrato estero), o proroghino la giurisdizione italiana, pur quando essa non sussisterebbe in base all'applicazione dei criteri di collegamento previsti. In entrambi i casi l'accordo dovrà essere provato per

**La disciplina della giurisdizione di diritto internazionale processuale: la legge n. 218/1995**

**La regola generale dell'art. 3**

**I criteri speciali: il rinvio al sistema di Bruxelles ...**

**... e alle regole sulla competenza interna**

iscritto. Solo nel caso di deroga, però, non potrà avere ad oggetto cause che vertono su diritti indisponibili, e si rivelerà *ex post* inefficace se il giudice straniero o l'arbitro estero declinino la giurisdizione o per altre ragioni non possano conoscere della lite.

La giurisdizione in materia cautelare e di volontaria giurisdizione

Gli artt. 9 e 10 si occupano, rispettivamente, della giurisdizione volontaria e di quella in materia cautelare.

La prima (art. 9) sussisterà sia quando l'applicazione delle norme dettate dalla legge n. 218/1995 porti ad individuare come giurisdizionalmente competente il giudice italiano, sia quando il provvedimento concerne un cittadino italiano, o un soggetto che abbia la residenza in Italia, oppure riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana. La giurisdizione in materia cautelare (art. 10) sussisterà, oltre che quando il giudice italiano abbia giurisdizione per il merito, anche quando il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia.

L'esclusione della giurisdizione italiana

A norma dell'art. 5, invece, la giurisdizione italiana è sempre esclusa per le liti relative ad un'azione reale (categoria cui vanno ricondotte anche le azioni possessorie) relativa ad immobili situati all'esterno. In questo caso il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio, a prescindere dal contegno del convenuto.

Profili dinamici: il rilievo del difetto di giurisdizione

In tutti gli altri casi (salvo che la giurisdizione italiana sia esclusa da una norma internazionale), il contegno del convenuto, invece rileverà.

Infatti, l'art. 11 prevede che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado, se il convenuto non è domiciliato o residente in Italia ed è contumace. Se, e nel momento in cui, il convenuto si costituisce in giudizio, allora competerà a lui sollevare l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano. Tale eccezione potrà essere proposta in qualsiasi stato e grado, purché però il convenuto non abbia accettato la giurisdizione italiana espressamente, o implicitamente. Il che avverrà, *ex art.* 4, co. 1, seconda parte, se il convenuto nel momento in cui si costituisce in giudizio (in qualunque tempo ciò avvenga: la costituzione non deve necessariamente essere tempestiva *ex art.* 167 c.p.c.) non solleva l'eccezione con il suo primo atto difensivo (se questa manca, non rileva che il convenuto si sia difeso solo in rito: l'eccezione svolta successivamente sarà comunque infondata, per esservi stata accettazione tacita della giurisdizione italiana).

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere nell'ambito della legge n. 218/1995

Sulla scorta del modello della Convenzione di Bruxelles (ribadito dal Reg. CE n. 44/2001, e oggi dal Reg. UE n. 1215/2012: v. oltre), la legge n. 218/1995 ha abrogato il giudizio di delibazione, che il c.p.c. del 1940, sulla scia di leggi precedenti e dell'insegnamento di Anzilotti, aveva introdotto per porre una barriera concettuale all'*automatico riconoscimento* dei



giudicati stranieri che invece il c.p.c. del 1865 (al pari della ZPO tedesca) ammetteva.

Una apposita decisione di delibazione è ormai presupposto necessario del riconoscimento esclusivamente dei *lodi arbitrali pronunciati all'estero* (art. 839 c.p.c.) e delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio c.d. concordatario (art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, reso esecutivo con legge n. 121/1985).

Per quanto invece riguarda i provvedimenti giurisdizionali stranieri, l'art. 64, legge n. 218/1995 – in ciò come detto uniformandosi al sistema comunitario (artt. 32-56, Reg. CE n. 44/2001: v. oltre per il nuovo sistema del Reg. UE n. 1215/2012) ed invero ritornando sulla *soluzione universalistica* del c.p.c. del 1865 – ha previsto il *riconoscimento automatico della loro efficacia (di accertamento o costitutiva)*, senza che sia necessario alcun procedimento di carattere costitutivo, quale era il procedimento di delibazione, a ciò diretto. Agli organi giudiziari italiani – nella specie alla Corte d'appello – si potrà comunque ricorrere, da parte di chiunque vi abbia interesse, qualora sorga contestazione sui presupposti del riconoscimento (art. 67), per ottenere una sentenza di mero accertamento del già avvenuto riconoscimento.

Tali presupposti, secondo l'art. 64, sono: innanzitutto la competenza giurisdizionale del giudice adito secondo gli stessi criteri attributivi prescelti per delimitare l'ampiezza della giurisdizione italiana, sì che non saranno riconoscibili le sentenze straniere pronunciate in base ad assunzioni di giurisdizione “esorbitanti”, nell'ottica dell'ordinamento italiano di ricezione (lett. *a*); la regolare instaurazione del contraddittorio e il rispetto dei diritti essenziali della difesa (lett. *b* e *c*); il passaggio in giudicato della sentenza (lett. *d*); la non contrarietà ad altra sentenza italiana passata in giudicato (lett. *e*); il fatto che la medesima lite non sia stata resa pendente davanti a un giudice italiano in un momento precedente a quello della pendenza davanti al giudice estero, ovvero che, quand'anche la pendenza italiana sia successiva, non sia stata tempestivamente sollevata nel giudizio italiano l'eccezione di litispendenza estera (lett. *f*); la non contrarietà all'ordine pubblico (lett. *g*). Di analogo riconoscimento espresso vi sarà poi bisogno anche ove sia necessario *procedere ad esecuzione forzata* in Italia della statuizione di condanna contenuta nella sentenza straniera; non invece qualora si debba procedere a trascrizioni o iscrizioni nei registri dello stato civile o nei registri immobiliari.

Infatti solo l'accertamento formale dei requisiti del riconoscimento conferisce alla sentenza straniera l'efficacia di titolo esecutivo (art. 67, co. 2), essendo automatico solo il riconoscimento della efficacia di accertamento e costitutiva e così degli effetti conformativi e preclusivi del giudicato estero. L'accertamento formale – non tanto della sussistenza dei singoli requisiti di riconoscibilità contemplati dal legislatore italiano, quanto piuttosto *della sussistenza del complesso* di quei requisiti, e così *della vigenza in Italia* della *lex specialis* costituita dalla pro-

nuncia straniera – avverrà all'esito di un processo a cognizione piena in unico grado.

Fino al recente passato il legislatore non aveva previsto forme semplificate per il relativo giudizio, analoghe od affini a quelle adottate dal Reg. CE n. 44/2001 (e già prima dalla Convenzione di Bruxelles: v. subito *infra*). Con il d.lgs. n. 150/2011, in vigore dal 6 ottobre 2011, nell'intento di semplificare e ridurre i riti esistenti per varie materie, il legislatore ha previsto che le controversie aventi ad oggetto (il riconoscimento e) l'attuazione di sentenze straniere (e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria) di cui all'art. 67, co. 1, legge n. 218/1995, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* ss. c.p.c. (art. 30, d.lgs. n. 150/2011), su cui v. cap. 11, sez. VI. Orbene, ferma la competenza della Corte d'appello (art. 30, co. 2, d.lgs. n. 150/2011), il procedimento di riconoscimento non seguirà dunque più le forme del rito ordinario di cognizione che, in passato, in assenza di previsioni particolari, si erano ritenute applicabili al giudizio di accertamento (dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera nel loro complesso e così) della vigenza in Italia della *lex specialis* sancita dal giudicato straniero. Si applicherà invece la più snella disciplina del rito (pur sempre a cognizione piena, ma opportunamente definito) "sommario", perché non caratterizzato dalle cadenze (ad es. per le tre memorie *ex* art. 183, e conclusioni e repliche *ex* art. 190) e necessità istruttorie tipiche del rito ordinario; peraltro nella sua "versione" del d.lgs. n. 150/2011, che diverge un poco da quella codicistica, come si vedrà (v. sez. VI, cap. 11). In particolare qui non sarà possibile per il giudice adito con il rito sommario disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario (possibilità consentita dall'art. 702-*bis*, ma esclusa nei casi in cui l'applicazione del rito sommario sia prevista dal d.lgs. n. 150/2011). Inoltre l'ordinanza che conclude il giudizio di riconoscimento della sentenza straniera non sarà appellabile (come invece è l'ordinanza pronunciata all'esito del rito sommario: art. 702-*quater*), e potrà essere impugnata soltanto con ricorso per cassazione straordinario.

Quando invece la contestazione della riconoscibilità ha luogo nel *corso di un processo pendente* davanti a un giudice italiano, la verifica dei requisiti del riconoscimento può aversi *incidenter tantum* (art. 67, co. 3), come del resto prevedeva l'ora abrogato art. 799 c.p.c., che già consentiva pertanto, anche nel sistema previgente ed in marcato contrasto con la sua ispirazione "chiusa" (dove la sostanziale disapplicazione della norma), il riconoscimento *de plano*, e specie in via di eccezione, della efficacia di accertamento (o costitutiva) dei provvedimenti giurisdizionali stranieri pur in assenza della formale dichiarazione di efficacia prevista dall'art. 796 c.p.c. In tali casi, l'art. 67, co. 3, ammette che il giudice adito provveda ad accertare i requisiti del riconoscimento con efficacia limitata al giudizio in corso davanti a sé e senza che la sentenza straniera acquisti l'efficacia di titolo esecutivo. È comunque da ritenere tuttora sussistente la possibilità, prevista dall'abrogato art. 799 c.p.c., che il riconoscimento sia pronunciato in via principale a tutti gli effetti, ove il giudizio in cui sorge contestazione pen-

da davanti alla Corte d'appello, funzionalmente competente in materia, e vi sia apposta domanda di parte (*ex art. 34 c.p.c.*).

Principi analoghi (riconoscimento automatico, salva possibilità di contestazione; necessità di accertamento formale dei requisiti del riconoscimento solo ove si voglia procedere ad esecuzione forzata) vigono in relazione ai provvedimenti stranieri in materia *di capacità e status delle persone, di diritti della personalità e di giurisdizione volontaria* (riconoscimento ed *exequatur* che probabilmente potrà estendersi in tali materie anche ai provvedimenti cautelari, che invece su di un piano generale sono esclusi dalla prospettiva del riconoscimento e dell'attribuzione di efficacia esecutiva a cagione dell'intrinseca incapacità a soddisfare il requisito, di cui all'art. 64, lett. *d*), del previo passaggio in giudicato). Diversi sono solamente i presupposti del riconoscimento, che fanno riferimento al rispetto dei diritti di difesa, alla non contrarietà all'ordine pubblico, nonché alla circostanza che i provvedimenti siano stati emanati dalle *autorità dello Stato la cui legge è*, secondo le nostre norme di conflitto, *applicabile al rapporto, ovvero in tale Stato producano effetti* (requisito che, per i soli provvedimenti di giurisdizione volontaria, può essere surrogato dalla competenza giurisdizionale dell'autorità emanante secondo i criteri interni dell'ordinamento italiano: v. *amplius* la discussa disciplina – informata ad uno stretto collegamento con il sistema di diritto internazionale privato – degli artt. 65 e 66, legge n. 218/1995).

Un elevatissimo grado di semplificazione è stato invece raggiunto in ambito europeo, quanto al procedimento per il riconoscimento e l'*exequatur* delle sentenze. Anche il sistema del Reg. CE n. 44/2001 (richiamato *in toto* dall'art. 25, Reg. CE n. 1346/2000 con riguardo ai provvedimenti emanati nel contesto di procedure d'insolvenza), e tutt'ora applicabile alle decisioni rese nei procedimenti instaurati prima del 10 gennaio 2015 (data di entrata in vigore del Reg. UE n. 1215/2012, su cui v. oltre) è ispirato ad una netta distinzione fra la problematica del riconoscimento dell'efficacia di giudicato (di accertamento o costitutiva), che si prevede essere automatico, e quella dell'attribuzione di efficacia esecutiva ai provvedimenti stranieri. Pure in questo contesto, pertanto, la necessità di rivolgersi ai giudici di altro Stato membro, per far accertare i requisiti di riconoscibilità, si presenta solo allorché insorga controversia sulla sussistenza di tali requisiti (**art. 33, co. 2**) ovvero allorché si voglia ivi procedere all'esecuzione forzata: e ciò anche in base a sentenze ancora aggredibili con impugnazioni ordinarie, prescindendosi quindi dal passaggio in giudicato del provvedimento (salve le cautele previste per questa ipotesi dall'**art. 46**, Reg. CE n. 44/2001). L'abbandono della condizione dell'esaurimento dell'*iter* delle impugnazioni ordinarie, nel sistema del Regolamento e già della Convenzione di Bruxelles, costituisce altresì la premessa della possibilità che l'*exequatur* venga richiesto anche in ordine a *provvedimenti cautelari* o comunque *sommari anticipatori*, purché esecutivi e definitivi, cioè non più soggetti a riesame nel contesto dello specifico sub-procedimento cau-

Riconoscimento ed  
esecutività nel  
sistema del  
Regolamento CE  
n. 44/2001

telare o sommario – e quindi ad esempio in Italia non più soggetti al reclamo *ex art. 669-terdecies* –, senza che l'attribuzione di efficacia esecutiva incondizionata in altro Stato membro alla misura cautelare possa ritenersi subordinata alla definizione nel merito della controversia, che altrimenti verrebbe a contraddire il senso della scelta stessa di consentire la “circolazione” dei provvedimenti anche provvisori: v. la sentenza della Corte di giustizia 27 novembre 1984, *Brennero c. Wendel*, C-258/83.

Ove dunque ricorra la necessità dell'intervento dei giudici dello Stato in cui si vuole far accertare *ex professo* la riconoscibilità della sentenza ovvero procedere ad esecuzione, l'interessato può far ricorso ad un *procedimento a struttura monitoria* avente carattere estremamente semplificato. Non solo infatti il procedimento è articolato in una prima fase *inaudita altera parte*, in cui ovviamente si prescinde dal contraddittorio del controinteressato, ma addirittura in quella fase viene *precluso* all'autorità competente *di rilevare d'ufficio la sussistenza dei motivi ostativi* a riconoscimento ed *exequatur* elencati nell'*art. 34*, Reg. cit. (in una lista significativamente più contenuta – da cui esula soprattutto, di norma, la verifica della giurisdizione – di quella che si ritrova nell'*art. 64*, legge n. 218/1995). Ai giudici dello Stato di ricezione viene così affidato un esame meramente formale e di natura sostanzialmente amministrativa dei documenti presentati dal richiedente (salve le sole verifiche circa la natura di sentenza del provvedimento straniero e la sua pertinenza all'ambito oggettivo di applicazione del Reg. CE n. 44/2001). Questa fase iniziale è destinata a concludersi con un decreto di riconoscimento o di *exequatur*, idoneo di per sé a risolvere la questione in modo definitivo ed irretrattabile, poiché rimane a carico della controparte l'*onere di introdurre una fase a cognizione piena proponendo opposizione* e così rinviando sino alla definizione di questa l'acquisizione dell'efficacia esecutiva da parte della sentenza straniera di condanna. Quest'ultima fase oppositiva al decreto di *exequatur* monitoriamente ottenuto, è peraltro da ritenere dovrà seguire anch'essa le forme non del rito ordinario ma quelle più snelle del rito sommario *ex artt. 702-bis ss. c.p.c.* (nella peculiare versione di cui al d.lgs. n. 150/2011); rito esteso dal legislatore del 2011 al giudizio di riconoscimento delle sentenze straniere di diritto comune (vale a dire in base all'*art. 67*, legge n. 218/1995). Bisogna infatti considerare, oltre all'omogeneità tra l'oggetto del giudizio *ex art. 67*, legge n. 218/1995 e il giudizio di opposizione all'*exequatur* di sentenze comunitarie *ex artt. 43 ss. Reg. CE n. 44/2001*, anche che in base al principio di equivalenza, costantemente richiamato dalla giurisprudenza comunitaria, il diritto nazionale non può riservare alle situazioni di rilevanza per l'ordinamento comunitario un trattamento meno vantaggioso rispetto a quello previsto per situazioni analoghe contemplate dal diritto interno. Dunque anche il procedimento di riconoscimento delle sentenze emesse dai giudici degli altri Stati membri dovrà potersi giovare, quanto alla fase di opposizione all'*exequatur* concesso *inaudita altera parte*, delle forme semplificate del rito sommario. Già la concessione dell'*exequatur* con il decreto *inaudita altera parte*, tuttavia, è idonea a legittimare

**... secondo un  
procedimento a  
duplice fase**

*in via automatica* il ricorrente, nelle more dell'eventuale giudizio di opposizione, a *procedere a misure conservative* sui beni del debitore (art. 47, Reg. CE n. 44/2001), senza che sia necessario alcun altro provvedimento autorizzativo da parte dei giudici dello Stato in cui si vuol far valere l'efficacia esecutiva del provvedimento (così ha statuito la Corte di giustizia nella sentenza del 3 ottobre 1985, *Capelloni e Aquilini c. Pelkmans*, C-119/84).

Come accennato, il Reg. CE n. 44/2001 si caratterizza anche per il fatto di aver ridotto al minimo i motivi ostativi alla "circolazione" dei provvedimenti giurisdizionali. Al di là dei limitatissimi casi in cui è ancora ammesso il controllo sulla competenza giurisdizionale del giudice che ha pronunciato la sentenza (a salvaguardia del rispetto delle norme di competenza esclusiva e di tutela di assicurati e consumatori: art. 35, co. 1), le ragioni di diniego di riconoscimento od *exequatur* si riducono sostanzialmente al contrasto con l'ordine pubblico dello Stato di ricezione, cui vengono ricondotte anche le ipotesi di intollerabili violazioni dei diritti essenziali della difesa: art. 34, n. 1, e Corte di giustizia, sent. 28 marzo 2000, *Krombach c. Bamberski*, C-7/98, sent. 2 maggio 2006, *Eurofood*, C-341/04, sent. 2 aprile 2009, *Gambazzi*, C-394/07 (relativa ad una condanna inglese

*by default*, preceduta dal c.d. *debarment*, e così dalla espulsione dal contraddittorio, del convenuto inottemperante ad un ordine esibitorio del giudice inglese), nonché sent. 6 settembre 2012, *Trade Agency*, C-619/10 (anche questa relativa ad una condanna inglese *by default* e così non preceduta da alcun vaglio di merito sulla fondatezza della domanda, per mancata *appearance*; tale sentenza con maggior enfasi invita il giudice del riconoscimento a sincerarsi che il convenuto disponga di un rimedio impugnatorio effettivo, nell'ordinamento d'origine, per rimuovere gli effetti del provvedimento contumaciale). Altro motivo ostativo è la incompatibilità con una decisione resa nello Stato richiesto (n. 3) o con una decisione resa precedentemente in altro Stato membro o in un paese terzo e già riconosciuta nello Stato richiesto (n. 4), ed infine alla violazione del diritto di difesa *del convenuto contumace nella fase iniziale* dell'instaurazione del contraddittorio, a cagione del fatto che l'atto introduttivo non sia stato notificato al convenuto in tempo utile ed in modo tale da poter efficacemente preparare e presentare le proprie difese ovvero di poter impugnare la decisione contumaciale (n. 2).

Quest'ultimo della correttezza della *vocatio in ius* è senza dubbio il motivo più rilevante sul piano pratico; su di esso il legislatore comunitario – nella transizione dalla Convenzione di Bruxelles al Reg. CE n. 44/2001 – è però intervenuto in senso restrittivo, specie con riguardo al più "arioso" diritto vivente giurisprudenziale (consacrato dalla Corte di giustizia nella sent. 12 novembre 1992, *Minalmet c. Brandeis*, C-123/91), ponendo in capo al convenuto contumace l'onere di impugnare la decisione nello Stato di origine, là dove ne abbia avuto conoscenza, per far valere il vizio correlato alla lesione del diritto alla difesa ed al contraddittorio, a pena di preclusione della possibilità di invocare il suddetto vizio per opporsi fondatamente al riconoscimento della sentenza straniera.

Riconoscimento delle (im motivate) condanne inglesi "contumaciali" (recte: *by default*)

La Corte di giustizia, 14 dicembre 2006, C-283/05, *ASML Netherlands*, ha tuttavia ben chiarito che la possibilità di opporre il riconoscimento di una decisione contumaciale sussiste solo allorché questa sia stata notificata al contumace in tempo utile per potervi effettivamente reagire nell'ordinamento d'origine e quest'ultimo abbia esaurito i mezzi di impugnazione previsti. Più recentemente, e discutibilmente, però, la Corte ha dato un'applicazione "sorda" del principio del previo esaurimento dei rimedi previsti dallo Stato d'origine, apparentemente senza considerare che il "tempo utile" per la proposizione delle difese del convenuto, se anche rispettato nel processo d'origine, può talora risultare assai breve ed in concreto penalizzante per il convenuto straniero: sent. 28 aprile 2009, *Orams c. Apostolides*, C-420/07).

Da ultimo, con un importantissimo arresto (23 maggio 2016, *Avotis c. Lettonia*) la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo è intervenuta sul punto per chiarire che in difetto di uno scrupoloso controllo da parte del giudice del riconoscimento circa la presenza di rimedi effettivi nello Stato d'origine, tali da consentire al contumace di rimuovere la soccombenza "automatica" generata dalla sua assenza, pur se involontaria, lo Stato che ad una tale sentenza dia nondimeno esecuzione si renderà responsabile *in adiectis* di una violazione del diritto ad un equo processo quale garantito dall'art. 6 CEDU. Questo precedente pone dunque un argine ad applicazioni troppo meccanicistiche e formalistiche dei Reg. europei in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni da parte dei giudici degli Stati membri UE che al tempo siano anche Stati aderenti alla CEDU.

L'abolizione  
dell'*exequatur*  
nel nuovo  
Regolamento UE  
n. 1215/2012

Una notevole innovazione, nel solco (teorico, più che pratico) della piena equivalenza tra le giurisdizioni degli Stati membri, è rappresentata dalla *abolizione del sistema dell'exequatur* nell'ambito del nuovo Reg. UE n. 1215/2012, che introduce un regime di esecuzione alquanto agevolata, applicabile a tutte le decisioni rese nei processi instaurati a partire dal 10 gennaio 2015.

In base agli **artt. 39 e 40** Reg. cit. una decisione che sia esecutiva nello Stato membro d'origine godrà di diritto della medesima efficacia anche in tutti gli altri Stati membri. Ciò significa che il creditore giudiziale, per procedere all'esecuzione forzata nel territorio di un altro Stato membro, non avrà più l'onere di rivolgersi al giudice di quello Stato per ottenere il decreto monitorio di *exequatur*, ma potrà direttamente presentare la decisione, purché munita di un attestato compilato dal giudice del paese d'origine che ne certifica l'esecutività, all'autorità incaricata dell'esecuzione forzata in quello Stato. A norma dell'**art. 46** Reg. cit. l'esecutato potrà promuovere un giudizio di "diniego dell'esecuzione", per ivi far valere uno o più dei motivi ostativi previsti dalle lett. *a)-e*), **art. 45**, Reg. cit. (che ricalcano i motivi ostativi al riconoscimento delle decisioni previsti attualmente dall'art. 34, Reg. CE n. 44/2001).

In Italia le domande vanno presentate al Tribunale. Quanto al procedimento, poiché nulla dice al riguardo il regolamento, è da ritenere che troverà applicazione

il rito sommario *ex artt.* 702-*bis* ss. nella sua versione ad opera del d.lgs. n. 150/2011. Infatti il d.lgs. n. 150/2011 prevede che vadano trattate con il rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento e l'attuazione di sentenze straniere *ex art.* 67, co. 1, legge n. 218/1995 (v. oltre). Sì che tale procedimento riteniamo dovrebbe valere anche per il diniego dell'esecuzione (in alternativa parte della dottrina propone di ritenere qui operanti le regole dettate in tema di opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c.). Il provvedimento del Tribunale sarà impugnabile avanti alla Corte di appello, e poi ricorribile per Cassazione.

La rilevanza della  
litispendenza  
internazionale  
*ex art. 7 legge n.*  
*218/1995*

L'altra grande innovazione apportata dalla riforma italiana del d.p.c.i. è quella sancita dall'art. 7, legge n. 218/1995, che ha ripudiato il principio (che trovava espressione nell'art. 3 c.p.c., ora abrogato) per cui la giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza della medesima causa davanti a un giudice straniero. Tale mutato approccio è dovuto sia alla generale impostazione, "aperta" ai valori giudiziari stranieri, della riforma del 1995, sia in particolare all'esigenza di raccordo con il nuovo sistema di riconoscimento automatico – non più filtrato da un preventivo processo di delibazione – degli esiti decisori dei processi stranieri: anche solo e già la pendenza dei quali diventa così subito rilevante se si può prevedere che il loro esito – sussistendone i già visti sette requisiti di cui all'art. 64 – sia riconoscibile in Italia.

Resta comunque una notevole diversità di disciplina tra il rilievo della litispendenza interna e quello della litispendenza straniera. Il legislatore infatti non ha previsto né la rilevanza d'ufficio della litispendenza straniera, né, soprattutto, l'idoneità di quest'ultima a portare automaticamente a una sentenza di rigetto in rito della domanda per difetto di un presupposto processuale (mutuando in parte la soluzione, come vedremo flessibile, accolta dalla corrispondente norma del Reg. CE n. 44/2001: art. 27, e oggi dall'art. 29, Reg. UE n. 1215/2012).

A norma dell'art. 7, legge n. 218/1995, a fronte dell'*eccezione* di litispendenza – eccezione in senso stretto (anche se la cassazione pare, ma criticabilmente, andare di diverso avviso), da sollevarsi entro il termine preclusivo di cui all'art. 167, co. 2, c.p.c. – il giudice, *se ritiene che il provvedimento straniero atteso possa produrre effetto per l'ordinamento italiano*, deve, anziché rigettare la domanda, *sospendere il giudizio*; resta così, qualora il giudice straniero declini la propria giurisdizione o il provvedimento straniero non venga riconosciuto (per carenza di uno o più dei sette requisiti di riconoscibilità, che sembravano invece sussistere regolarmente in base alla valutazione prognostica condotta al momento in cui l'eccezione di litispendenza era stata sollevata), la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice italiano, con salvezza di tutti gli effetti processuali e sostanziali prodotti dalla domanda proposta davanti all'autorità giurisdizionale italiana.

L'eccezione di  
litispendenza

La *ratio* di questa disciplina corrisponde all'intenzione di *evitare dei rigetti in rito inutili e dannosi*, in quanto causa di un *prematurato* e troppo gravoso ostacolo nella prestazione di tutela giurisdizionale dovuto all'ossequio a una litispendenza che subito *ex ante* si prevede, o poi si sia rivelata, irrilevante per l'ordinamento italiano. Tale giudizio di irrilevanza viene dunque dapprima affidato a una valutazione prognostica del giudice, e poi verificato in concreto sul piano del riconoscimento effettivo della sentenza straniera di merito. Se infatti il giudice dubita alquanto delle *chances* di riconoscimento nell'ordinamento italiano del provvedimento cui metterà capo la pendenza processuale straniera, il processo proseguirà (pur restando tale giudizio verosimilmente sempre rivedibile); nel caso contrario, il giudice dovrà disporre la sospensione del processo, e diremmo con ordinanza (di cui è discutibile, e la Cassazione nega, la impugnabilità con il regolamento di competenza *ex art.* 42-295 c.p.c., poiché sospensione né per pregiudizialità né appieno "necessaria"). Attraverso tale meccanismo si consente la prosecuzione – previa riassunzione – del giudizio pendente in Italia, ove il procedimento straniero abbia posto capo a una declinatoria di giurisdizione o ad un rigetto per difetto di una qualsivoglia condizione di decidibilità della causa nel merito, ovvero qualora la valutazione di rilevanza della litispendenza straniera, operata *in limine litis*, si riveli in concreto erronea, poiché il provvedimento straniero non è stato riconosciuto.

Per valutare se sia iniziato prima il processo straniero oppure quello italiano – relativi entrambi ad un rimedio giurisdizionale quanto meno omogeneo, previsto a tutela della stessa posizione giuridica soggettiva di vantaggio – il giudice italiano dovrà fare capo alle norme interne che regolano l'inizio della pendenza del processo, rispettivamente, nello Stato straniero ed in Italia (e che non sempre rispondono agli stessi criteri: **art. 7, co. 2, legge n. 218/1995**).

Rilevanza della  
connessione con causa  
pendente davanti al  
giudice straniero

Nella legge n. 218/1995 non è invece dettata alcuna disposizione generale che prenda in considerazione l'ipotesi in cui il rapporto tra la causa pendente all'estero e quella proposta davanti al giudice italiano sia, anziché di identità, di connessione. Nel silenzio della legge è allora da ritenere che non sia consentito al giudice di sospendere il processo, previa valutazione discrezionale, in presenza di una qualunque figura di connessione (come del resto già prevedeva l'art. 3 c.p.c.). Solo in caso di *connessione per vera e propria pregiudizialità* – analoga a quella che giustifica la sospensione necessaria *ex art.* 295 c.p.c. – soccorre il disposto dell'**art. 7, co. 3, legge n. 218/1995**.

La sua disciplina è pure qui diversa da quella che regola la connessione per pregiudizialità tra cause proposte tutte davanti ai giudici nazionali, per quanto appartenenti a rami della giurisdizione diversi da quello civile. Ove infatti sia pendente all'estero una causa pregiudiziale rispetto a quella proposta davanti al giudice italiano, questi – che pure può conoscere incidentalmente di tutte le questioni la cui soluzione è necessaria per decidere sulla controversia, benché esse non rientrino nella giurisdizione italiana (**art. 6, legge n. 218/1995**) – può



solamente sospendere il processo, e così in via di valutazione discrezionale (e non obbligatoria), e sempre a condizione che ritenga il provvedimento straniero idoneo a produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Litispendenza e  
connessione nella  
disciplina del  
Regolamento UE  
n. 1215/2012

Analogo a quello ora illustrato è il principio ispiratore da cui è informata la disciplina della litispendenza dettata dal Reg. CE n. 44/2001 e dal successivo Reg. UE n. 1215/2012, le cui norme – applicabili *in tutti* i casi in cui una situazione di litispendenza, nell'ambito di materie civili e commerciali oggetto del Regolamento, si prospetti tra un giudice italiano ed altro giudice comunitario, qualunque sia il titolo dell'esercizio di giurisdizione – ripongono però una maggior fiducia nell'idoneità del procedimento pendente all'estero, volta che in esso sia stata appurata la giurisdizione, a portare ad una decisione riconoscibile negli altri Stati contraenti.

Così, per il caso di pendenza della *stessa domanda* davanti a giudici di differenti Stati contraenti (ma la Corte di giustizia – seguita ormai dai giudici nazionali allorché si applichi il regime comunitario – interpreta latamente la nozione di stessa causa, fino ad espanderla ai casi che in Italia sono detti di “continenza qualitativa”: v. *supra*, cap. 1), l'art. 29 del Reg. UE, cit. (e, per quanto temporaneamente applicabile, l'art. 27, Reg. CE, cit.) prevede che il giudice successivamente adito – indipendentemente da ogni prognosi sulle *chances* di riconoscimento del provvedimento straniero – sospenda *d'ufficio* il procedimento solo *finché non sia accertata la competenza in ordine alla causa preveniente* (e si badi che secondo la Corte di giustizia il giudice prevenuto dovrà considerare la competenza giurisdizionale del giudice della causa preveniente come “accertata” anche quando tale giudice non abbia declinato d'ufficio la propria giurisdizione e il convenuto si sia costituito nel processo iniziato per primo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo: sent. 27 febbraio 2014, *Cartier parfums*, C-1/13).

Se la competenza del giudice preventivamente adito viene negata, la causa prevenuta potrà proseguire; in caso contrario, il giudice successivamente adito dovrà già allora e subito *dichiarare la propria incompetenza*, senza poter aspettare di verificare in concreto se il provvedimento straniero sarà riconosciuto e, quindi, se la litispendenza straniera si rivelerà o meno rilevante per il proprio ordinamento. In caso negativo, e così nel caso in cui la decisione straniera pronunciata in esito al processo preveniente non sia poi riconosciuta – evento considerato sommamente improbabile nel sistema uniforme, in cui i motivi ostativi al riconoscimento sono alquanto circoscritti (v. artt. 34-25, Reg. CE n. 44/2001, e art. 45, Reg. UE n. 1215/2012) –, il processo prevenuto, così conclusosi, dovrà dunque purtroppo ricominciare da capo. Anche le questioni di applicabilità dell'art. 29 (o 27, Reg. CE, cit.) dovrebbero, ai fini della esperibilità del nostro regolamento di giurisdizione, considerarsi in quella sede deducibili (a differenza che per quelle di litispendenza internazionale di diritto comune).

Disposizioni specifiche sono poi dedicate dal Reg. UE n. 1215/2012 (sulla scorta di quanto già previsto dal Reg. CE n. 44/2001) al caso di pendenza davanti a giudici di Stati contraenti diversi di cause tra loro connesse, tali intendendosi quelle legate da un vincolo “così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente” (art. 30, co. 3, già art. 28, Reg. CE cit.). In tale ipotesi il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento, o addirittura, su richiesta di parte, dichiarare la propria incompetenza onde consentire la riunione dei procedimenti, ma solo a condizione che: le cause siano entrambe pendenti in primo grado; che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere di entrambe le domande (la connessione generica, lo ricordiamo, non è titolo autonomo di giurisdizione); e che la riunione sia possibile in base alla legge processuale di quest’ultimo (art. 30, co. 1-2).

Il momento iniziale  
della pendenza  
della lite

Quando all’individuazione del momento iniziale della pendenza della lite ai fini della determinazione del giudice prevenuto, tenuto a sospendere il giudizio, il Reg. CE n. 44/2001 (seguito dal successivo Reg. UE n. 1215/2012) ha superato il silenzio della Convenzione di Bruxelles, che aveva portato la Corte di giustizia a ritenere indispensabile il rinvio in tema alla *lex fori* dei rispettivi ordinamenti coinvolti (nella sentenza *Zelger c. Salinitri*, del 7 giugno 1984, C-129/83; così abbiamo visto essere orientato anche l’art. 7, co. 2, legge n. 218/1995). Si è dunque enucleato un *concetto autonomo di prevenienza*, idoneo ad ovviare alla disparità di trattamento che si presentava tra gli ordinamenti, come nel nostro ove operi il rito ordinario, in cui è possibile provocare la pendenza in via pressoché istantanea, tramite l’immediata notifica dell’atto introduttivo al convenuto, e quelli in cui invece, dovendo la notificazione essere preceduta dal deposito dell’atto introduttivo presso l’ufficio giudiziario, la pendenza della lite sopravveniva dopo un certo lasso di tempo dall’iniziativa attrice.

Anticipato dal Reg. c.d. “Bruxelles II” (art. 11, co. 4; v. ora l’art. 16, Reg. n. 2201/2003), il Reg. CE n. 44/2001 ha così dettato una regola specifica (art. 30) circa il momento in cui il giudice deve considerarsi adito, ricollegata alla *primissima* iniziativa della parte attrice univocamente funzionale alla proposizione di una domanda giudiziale, ove seguita dagli ulteriori passi necessari a dare concreto seguito al procedimento: momento coincidente con la data in cui la domanda è depositata presso il giudice, negli ordinamenti in cui la proposizione della domanda avviene secondo il modello del ricorso; addirittura (poiché è un momento ancora eminentemente pre-processuale) con la data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione riceve l’atto, se questo va notificato secondo il modulo introduttivo della citazione. Lo stesso vale oggi *ex art.* 32, Reg. UE n. 1215/2012.

La rilevata ampiezza e libertà di criteri determinativi non deve sorprendere: nella sua unica congrua accezione questa regola va infatti intesa come mera in-

dicazione procedurale (in senso lato e “stipulativo”) del momento iniziale in cui si adisce il giudice, onde accertare la prevenienza della causa, e non incide in nulla sulla nozione di *pendenza della lite* e sul momento in cui questa produce le conseguenze – processuali e sostanziali – ad essa ricollegate, al qual fine continueranno ad applicarsi i principi e le concezioni tradizionali (e tutte più intimamente processuali e in tale dimensione significative) degli ordinamenti dei diversi Stati membri.